

Codice A1406C

D.D. 26 agosto 2024, n. 566

D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023. Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario regionale. Affidamento incarico di collaborazione all'Avv...



ATTO DD 566/A1400B/2024

DEL 26/08/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: D.G.R. n. 21-6702 del 04/04/2023. Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario regionale. Affidamento incarico di collaborazione all'Avv. Vincenzo Giovanni Ferrarese.

La Legge Regionale n. 16 del 29.07.2016 ha previsto, all'art. 16, che la Regione, per finalità proprie del SSR possa avvalersi di personale dipendente dalle ASR, senza ulteriori oneri a carico del Bilancio Regionale e che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi Accordi-quadro tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali.

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 è stato approvato l'Accordo-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione e le Aziende Sanitarie Regionali per finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016.

Con D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023 è stato approvato il rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità, dell'Accordo-quadro approvato con la su citata D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017.

Con DD n. 90 del 09.02.2018 è stato approvato lo schema di convenzione – tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

Per quanto sopra, si intende stipulare con l'AOU SS Antonio e Biagio e Cesare di Alessandria

apposita Convenzione per la collaborazione dell'Avv. Vincenzo Giovanni Ferrarese, collaboratore professionale amministrativo, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno orario pari a 5 giorni a settimana.

Dato atto che con Deliberazione n. 373 del 1.08.2024 il Direttore Generale dell' AOU SS Antonio e Biagio e Cesare di Alessandria ha approvato la suddetta Convenzione.

Acquisita dall'interessato la disponibilità ad attivare la collaborazione suddetta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs n.165/2001;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
- art. 16 della L.R. n. 16 del 29.07.2016;
- D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017;
- D.G.R. n. 21-6702 del 04.04.2023;
- DD n. 90 del 09.02.2018;

determina

- di provvedere alla stipula della convenzione con l'AOU SS Antonio e Biagio e Cesare di Alessandria, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ai fini della collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 07.12.2017 dell'Avv. Vincenzo Giovanni Ferrarese, collaboratore professionale amministrativo, per l'espletamento delle attività specificate in Convenzione, con un impegno orario pari a 5 giorni a settimana;
- di stabilire che la collaborazione, della durata di 24 mesi a far data dal 1 agosto 2024., dovrà svolgersi con le modalità riportate nell'allegata Convenzione e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, art. 23 comma 1 lettera d.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni.

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile

Allegato

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'A.O.U. SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA PER LA COLLABORAZIONE DELL'AVV. VINCENZO GIOVANNI FERRARESE, AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099 DEL 7/12/2017, NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE SANITA'

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale **(comma 1)**; che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. **(comma 2)**; che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale **(comma 3)**.

La D.G.R. n. 39 – 6099del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

Sulla base di ciò

TRA

La Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria, in Torino, Piazza Piemonte 1

E

L' Azienda Sanitaria regionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, nella persona del Direttore Generale, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede dell'Azienda, in Alessandria, via Venezia 16

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016**

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di attività di supporto legale e giuridico di competenza della Direzione Sanità.

2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte – Direzione Sanità:

Avv. Vincenzo Giovanni Ferrarese

categoria: D

profilo professionale e posizione funzionale: collaboratore professionale amministrativo

dipendente dell'AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria

3. L'assegnazione temporanea dell'Avv. Vincenzo Giovanni Ferrarese ha la durata pari a mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data del 1 agosto 2024, con un impegno pari a 5 giorni a settimana.

L'assegnazione prevede l'impiego del suddetto Avv. Vincenzo Giovanni Ferrarese presso la Direzione Sanità dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea l'Avv. Vincenzo Giovanni Ferrarese é obbligato all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 – 602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. L'Avv. Vincenzo Giovanni Ferrarese permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'AOU SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza del medesimo all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale é considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere é posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore é inserito, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività

assegnate dal Responsabile della Direzione, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione, l'Avv. Vincenzo Giovanni Ferrarese é tenuto a restituire al Responsabile della Direzione presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino, li

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'
DOTT. ANTONINO SOTTILE

IL DIRETTORE GENERALE DELL' AOU
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI ALESSANDRIA
DOTT. VALTER ALPE